Clan. n. 663/2023 SELTI. N. 24/2023 REP. QUATER N. 49/2023 P. G. M2/2023 LIGUIDATIONE CONTROLLETA

n. 8-1/2023 – Liquidazione controllata



## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Rosella Anna Modarelli

- Presidente

dott.ssa Caterina Lazzara

- Giudice

dott. Antonio Lacatena

- Giudice rel./est.

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

- letti oli atti del procedimento per sovraindebitamento promosso da nato a (FG, e residente in alla cod. fisc. , avente ad oggetto la domanda di liquidazione dei beni in favore dei creditori;
- esaminata la relazione dell'OCC dott. Aldo Della Grazia, contenente il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e relativo alla fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
- ritenuto che siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
- visto l'art. 270 CCII;
- osservato che l'aggiudicazione dell'immobile a seguito della procedura esecutiva immobiliare come occorso nel caso di specie ove nella procedura esecutiva iscritta al R.G.E. Trib. Foggia, n. 113/2015, è già intervenuto il decreto di trasferimento del bene; v. allegato n. 11 antecedentemente al provvedimento del giudice di inibizione alla prosecuzione delle procedure esecutive, precluda la possibilità di impedire il trasferimento a favore dell'aggiudicatario (Trib. Potenza 6-3-2017; Trib. Livorno 21-6-2017). L'art. 187 bis disp. att. c.p.c (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) prevede che "in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632, secondo comma, del codice civile, gli effetti di tali atti" e l'art. 632 c. 2 c.p.c dispone che "Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore";
- osservato che è condiviso in giurisprudenza che l'inibitoria che intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l'effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore procedente. In particolare, la Suprema Corte (Cass. 23993/2012) ha chiarito che è atto idoneo a definire il processo esecutivo per espropriazione immobiliare l'approvazione del progetto di distribuzione (cfr. Cass. n. 2534/82) ovvero l'ordine di pagamento impartito dal giudice dell'esecuzione al cancelliere (Cass. n. 15826/05); tuttavia



l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto (Cass. n. 3663/98, n. 4078/98). Deve dunque distinguersi tra il momento conclusivo del processo espropriativo, inteso quale serie di fasi funzionalmente collegate (cfr. Cass. S.U. n. 11178/95) e preordinate all'adozione del provvedimento giudiziale che conclude l'ultima di esse, vale a dire quella destinata alla distribuzione del ricavato e, per altro verso, il momento in cui ha concreta attuazione il provvedimento giudiziale che conclude il processo, attuazione che si realizza mediante l'intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i mandati di pagamento (cfr. Cass. n. 23572/04, che distingue tra conclusione della fase espropriativa, che si ha con l'ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l'emissione dei mandati di pagamento): "l'ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare segue l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 cod. proc. civ., non può dirsi satisfattivo, se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione" (v. Trib. Reggio Emilia, 17 maggio 2022);

- ritenuto, per quanto innanzi, che il ricavato della vendita forzata di cui innanzi concorra alla formazione della provvista di cui al piano di liquidazione in oggetto, previo atto di subentro del liquidatore nella procedura esecutiva;

## **POM**

- 1. assorbita ogni ulteriore richiesta anche cautelare, dichiara aperta la liquidazione controllata di e nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Antonio Lacatena;
- 2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, co. 2, CCII, il dott. Aldo Della Grazia;
- 3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- **4.** assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
- 5. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- **6.** dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento; a precisazione ed integrazione di quanto al punto che precede, invita per quanto in parte motiva, il nominato liquidatore al subentro nell'esecuzione individuale già pendente (R.G.E. Trib. Foggia, n. 113/2015);
- 7. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e che l'eventuale futuro reddito mensile percepito sia acquisito alla procedura, ad eccezione dell'importo che verrà determinato dal Giudice delegato su istanza del liquidatore, comparando le esigenze di sostentamento del debitore con la situazione debitoria accumulata;
- 8. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 9. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII; conseguentemente, il liquidatore darà conto

dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);

- **10.** dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- 11. precisa che le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
- 12. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che *ex* art. 275 co. 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 13. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 14. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
- **15.** dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- **16.** autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 17. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Foggia, così deciso il 26 aprile 2023, nella camera di consiglio della Terza sezione civile

Il Giudice est.

Il Presidente

(dott. Antonio Lacatena)

(dott.ssa Rosella Anna Modarelli)



Pag. 3 di 3